

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 13 GIUGNO 1881

bili cuori stranieri, che ignari della nostra lingua, ma non ignari delle nostre sventure, a noi vennero nei giorni delle prove cruenti e con noi suggellarono il patto fraterno, soldati della nostra libertà? Chi di noi non crederebbe altamente degna della nuova Italia una legge la quale nel conferimento dei diritti politici agli stranieri portasse la legislazione nostra a quello stesso grado di suprema civiltà al quale essa si trova per il conferimento dei diritti civili; verso quelli ai quali l'Italia si mostrò così larga e benigna come ospite, completi la cortese liberalità, conferendo loro il crisma del cittadino? Chi crederebbe non degna dell'Italia una legge la quale mostrasse al mondo che quest'Italia, alla quale si ostenta di voler dare lezioni, è ancora sempre maestra agli altri delle leggi oggi tanto dimenticate della cortesia internazionale (*Bravo!*); che questa Italia chiamata l'ultima delle grandi potenze è la prima di tutte nello introdurre la legge del tempo in cui è nata, nello iniziare praticamente quei vincoli di amore, quella fratellanza da popolo a popolo, che altri proclama soltanto a parole, con tanto più di vanagloria con quanto meno di sincerità? (*Benissimo! Bravo!*)

Ora se, come parrebbe dalla relazione dell'onorevole Zanardelli, il pensiero di una legge simile si fosse affacciato alla mente della Commissione, se a questo pensiero corrispondessero gli intendimenti del Governo, a questo patto (perocchè una tal legge richiederebbe sviluppi che non trovano in questo primo articolo della riforma il posto loro) a questo patto soltanto non insisterei sull'emendamento da me proposto, perchè in questo caso il mio ritiro non pregiudicherebbe il principio, ma sarebbe un richiamo formale della promessa antica del Parlamento italiano; sarebbe affidamento e solenne promessa di una legge, la quale, in questa Italia privilegiata dalla natura, e fatta dal sangue dei suoi figli, riconosca i diritti della natura e del sangue. (*Bravo! Benissimo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Pacelli, il quale propone che all'articolo 1, secondo comma, si sostituisca il seguente: « Di avere compiuto il 18° anno di età. »

È presente l'onorevole Pacelli?

(*Non è presente.*)

Perde il suo turno.

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Bizzozero. Ne do lettura:

« Agli articoli dall'1 al 12 inclusivi del progetto della Commissione propongo che si sostituisca il seguente articolo unico:

« Tutti i cittadini italiani, sia che essi siano tali

per nascita, o per altro dei titoli stabiliti nel libro I, titolo I del Codice civile, sono elettori, purchè:

« 1° Abbiamo compiuto il 21° anno di età;

« 2° Sappiano leggere e scrivere.

« Salvi i casi di indegnità e di incapacità di cui al titolo V del presente progetto. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo.

BIZZOZERO. Signori, ossequente al desiderio della Camera di venire ad una conclusione, desiderio pure espresso ieri l'altro dall'onorevole guardasigilli nel magnifico suo discorso, condenserò in brevi detti lo svolgimento delle mie proposte.

Nella dotta e lunga discussione alla quale abbiamo assistito, tutti o quasi tutti gli oratori riconobbero la necessità di un allargamento del diritto di suffragio; ma nacquero gravi discrepanze tanto intorno alla misura dell'allargamento, come intorno alla essenza del diritto elettorale. La soluzione della prima di queste questioni dipende dalla soluzione della seconda. Epperò abbiamo qui udito valenti oratori, ai quali unii la mia debole voce, propugnarono il principio che il diritto elettorale è un diritto naturale inerente alla personalità di ogni cittadino, e che quindi ogni cittadino è elettore di diritto.

Ed invero ogni persona individualmente è sovrana e non si può ammettere che alcune classi di cittadini si siano spogliate di questa sovranità per rivestirne altre classi assoggettandosi alla oligarchia di queste. Non si può ammettere che vi siano cittadini destituiti di diritti ed aventi soltanto doveri: il dovere di contribuire alle spese pubbliche, di cooperare al benessere e alla prosperità dello Stato, di difenderlo, senza il diritto di fare udire a mezzo dei propri rappresentanti la loro voce nella trattazione di affari dalla cui soluzione può dipendere il loro benessere, la loro prosperità non solo, ma altresì la libertà e l'indipendenza della patria, bene supremo di ogni singolo cittadino. La contraria teoria è la negazione del principio di politica eguaglianza, che non può essere contestato senza cadere in un anacronismo: è la negazione dell'assioma che la sovranità risiede nella personalità collettiva della nazione e non in singole classi. Alla fine dei conti coloro ai quali si negano diritti, avrebbero ragione di negare di avere dei doveri verso la società. Nell'antica Roma v'erano tribù spogliate dei diritti politici, ma quelle tribù non avevano obbligo di servizio militare nè di contributo alle spese dello Stato.

Certo la società può stabilire modalità e condizioni per il cauto esercizio dei diritti politici, così